

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2383/96 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1996
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1996 il regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽³⁾, ha tenuto conto delle modifiche apportate alla nomenclatura del sistema armo-

nizzato in seguito alla raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 6 giugno 1993;

considerando che è opportuno cambiare ed adeguare alle modifiche del regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione i regolamenti relativi alla classificazione che mantengono un interesse concreto; che si tratta del punto 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 442/91 della Commissione del 25 febbraio 1991⁽⁴⁾; che detto punto 2 non è più applicabile dal 31 dicembre 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

L'allegato del presente regolamento sostituisce il punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 442/91 della Commissione, del 25 febbraio 1991.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.


⁽²⁾ GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1991, pag. 11.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Spalliere ripiegabili di palette di carico costituite da 4 tavole (2 × 2 della stessa lunghezza) munite di cerniere alle estremità, che permettono di formare una intelaiatura che si posa sulla paletta stessa (cfr. disegno) ⁽¹⁾	4415 20 20	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 4415, 4415 20 e 4415 20 20.



⁽¹⁾ Il disegno riveste un carattere esclusivamente indicativo.